



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- Alle Direzioni centrali
del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile
- All' Ufficio centrale ispettivo
- Alle Direzioni regionali ed interregionali
dei vigili del fuoco
- Ai Comandi provinciali
dei vigili del fuoco
- Agli Uffici di diretta collaborazione
con il Capo del Dipartimento
e con il Capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

Oggetto: Monitoraggio degli infortuni sul lavoro occorsi al personale del C.N.VV.F.

Con il D.M. 24 settembre 2014 – nel quadro del più generale riassetto degli incarichi conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – è stato istituito, nell'ambito degli uffici di staff del Capo del C.N.VV.F., l'*Ufficio normazione ordinamentale e tecnica, collegamento beni culturali, referente sicurezza e statistica*, a cui è stata attribuita, tra le altre, la funzione relativa al "*monitoraggio degli infortuni sul lavoro: analisi e individuazione delle criticità e dei possibili correttivi*".

Il suddetto ufficio ha assunto, pertanto, la competenza inerente la "*rilevazione degli infortuni*" che nel precedente assetto degli uffici centrali era svolta, con finalità propriamente mirate alla verifica dell'efficacia dell'azione formativa, dall'area Pianificazione e controllo della Direzione centrale per la formazione.

Tale passaggio di competenze offre l'occasione per l'aggiornamento delle procedure di raccolta ed elaborazione dei dati necessari per il monitoraggio degli infortuni sul lavoro, in previsione della realizzazione di un applicativo web atto a gestire informaticamente il flusso, la conservazione e l'analisi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

statistica dei dati medesimi e ad estrapolare con immediatezza quelle informazioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con modalità comuni alle forze armate ed alle forze di polizia, dovrà conferire periodicamente, in forma aggregata ed anonima, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 8, co. 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'Ufficio competente ha provveduto, preliminarmente, a definire la lista dei dati utili a “profilare” gli eventi di infortunio, al fine di consentire la verifica di ipotesi di correlazione statistica tra le circostanze o le dinamiche di accadimento e le principali variabili descrittive delle condizioni e dell'organizzazione del lavoro, ma – al contempo – in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di finalità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza enunciati dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Si sottolinea, in proposito, che si è optato per la trattazione a livello centrale di dati anonimi, che non permettano di identificare la persona dell'infortunato.

Si specifica che dovranno essere oggetto del monitoraggio – e, quindi, del rilevamento dei dati a cura degli Uffici in indirizzo – tutti gli eventi incidentali avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, ivi compresi gli infortuni “in itinere”, che abbiano provocato il decesso, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per almeno un giorno oltre quello dell'evento, di una o più unità del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, permanente o volontario.

Al fine di rendere possibile l'analisi statistica su base annua sin dall'anno in corso, in attesa di disporre dell'applicativo web in fase di progettazione, si ritiene necessario avviare la raccolta dei dati in formato digitale mediante l'utilizzo “in locale” di un file excell, non solo sostitutivo del modulo cartaceo a suo tempo predisposto dall'Ispettorato formazione professionale, ma anche strutturato in modo da consentire la compilazione sia del verbale/rapporto di infortunio, che, nei casi previsti, della comunicazione all'Ufficio Centrale Ispettivo, nonché della denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, qualora ne sussista l'obbligo per il datore di lavoro ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Il file da utilizzarsi per la costituzione del “fascicolo di infortunio” sarà a breve reso disponibile sulla rete intranet del Dipartimento, unitamente ad indicazioni procedurali di dettaglio ed istruzioni per la compilazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Con riferimento ai contenuti del D.P.R. 1124/1965 sopra richiamato, si fa osservare ai datori di lavoro individuati dal D.M. 21 maggio 2007, che per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a partire dal 22 marzo p.v., dovrà essere data notizia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza degli infortuni prognosticati non guaribili entro 30 giorni, escluso quello dell'evento. Se è vero che tale modifica all'art. 54 del D.P.R. 1124/1965 costituisce una semplificazione rispetto all'attuale regolamentazione per la quale l'obbligo di denuncia viene determinato da prognosi superiori a 3 giorni, è peraltro opportuno sottolineare come il nuovo termine di 30 giorni richieda di prestare la dovuta attenzione anche al computo dei periodi di prognosi stabiliti da eventuali certificati medici successivi al primo.

.....

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)

VC/fs